

Special Assist

Fiscal
Assist
2020



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIAL ASSIST DECRETO LEGGE 30 NOVEMBRE 2020, N. 157

ULTERIORI MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

(G.U. N.297 DEL 30/11/20)
ENTRATA IN VIGORE: 30/11/20

Decreto "Ristori quater"	
<p>2° acconto imposte sui redditi e Irap - proroga del termine di versamento Per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della 2° o unica rata dell'acconto delle imposte dirette e dell'Irap in scadenza il 30/11/20 è prorogato al 10/12/20. Per alcuni soggetti (sottoelencati) il versamento è prorogato al 30/4/21.</p>	Art. 1
<p>Conferma proroga versamento al 30/4/21 per i soggetti ISA – per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità resta ferma la proroga al 30/4/2021 prevista all'art. 98 del D.L. n. 104/2020, e all'art. 6 del D.L. n. 149/2020. Detti soggetti versano la 2° o unica rata dell'acconto dell'Ires e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta 2020 entro il 30/4/2021 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La proroga si applica a prescindere dalla diminuzione del fatturato nei confronti dei soggetti che esercitano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA che operano nei settori economici individuati nell'allegato 1 e nell'allegato 2 al decreto n. 149/2020, con domicilio fiscale o sede operativa in zone rosse; • l'attività di gestione di ristoranti in zone arancioni. <p>Proroga del versamento al 30/4/21 per soggetti con determinati requisiti - è prorogato al 30/4/21 il termine di versamento della 2° o unica rata dell'acconto delle imposte dirette e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta 2020, per le imprese che hanno i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese con: <ul style="list-style-type: none"> ✓ domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato; ✓ ricavi non superiori a 50.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30/11/20; ✓ una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; • imprese che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al D.L. n. 149/2020, con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse (individuate al 26/11/20), ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle zone arancioni (individuate al 26/11/20). <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30/4/21.</p> <p>Proroga al 30/4/21 Irap non versata per errore nella determinazione dei limiti del "Quadro temporaneo" - è dovuta entro il 30/4/21, senza applicazioni di sanzioni né interessi, l'Irap non versata in caso di errore nella determinazione dell'esonero Irap del saldo 2019 e della 1° rata di acconto 2020 previsto dall'art. 24 del D.L. n. 34/2020, riconducibile al calcolo dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».</p>	
<p>Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre</p>	Art. 2

Special Assist

<p>Sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi a versamenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta. • Iva; • contributi previdenziali e assistenziali. <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/3/21 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1° rata entro il 16/3/21.</p> <p>La sospensione riguarda i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercenti attività d'impresa, arte o professione con: <ul style="list-style-type: none"> ✓ domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato; ✓ ricavi non superiori a 50.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 30/11/20; ✓ diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. • esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività dopo il 30/11/19; • soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3.11.2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; • soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone arancioni o rosse (individuate al 26/11/20); • soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al D.L. n. 149/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse (individuate al 26/11/20). 	
<p>Dichiarazione Ires e Irap - proroga del termine di presentazione</p> <p>È stato prorogato dal 30/11/20 al 10/12/20 il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione Ires e Irap.</p>	<p><i>Art. 3</i></p>
<p>Rottamazioni e saldo e stralcio – una nuova proroga dei termini</p> <p>Differiti all'1/3/21 i termini di versamento relativi alle agevolazioni "rottamazione" e "saldo e stralcio" già differiti dall'art. 68, co. 3, del D.L. n. 18/2020. Il differimento riguarda le rate, da corrispondere nell'anno 2020, relative alle definizioni di cui agli art.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 e 5 del D.L. n. 119/2018; • 16-bis del D.L. n. 34/2019; • 1, co. 190 e 193, della legge n. 145/2018. <p>Il differimento si riferisce dunque, al versamento degli importi dovuti dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli (rottamazioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> • affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione entro il 30.4.2019; • ex D.L. n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio-settembre-ottobre 2018, come previsto dal D.L. n. 34 del 2019 e hanno presentato l'istanza di adesione entro il 30.4.2019; • affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione entro il 30.4.2019 (somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dall'IVA all'importazione); 	<p><i>Art. 4</i></p>

Special Assist

<ul style="list-style-type: none"> • affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione entro il 31.7.2019; • ex D.L. n. 148 del 2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio-settembre-ottobre 2018, come previsto dal D.L. n. 34 del 2019 e hanno presentato l'istanza di adesione entro il 31.7.2019. <p>Differito all'1/3/21 il termine di versamento relativo alla 2° rata (pari al 20%) dovuta dai soggetti che hanno aderito al c.d. "stralcio e saldo" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, di cui all'art. 1, co. 190, della legge n. 145/2018, che hanno presentato l'istanza di adesione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 30/4/19; • entro il 31/7/19 usufruendo della proroga disposta dal D.L. n. 34/2019. <p>Rientra nel differimento anche la rata del "Saldo e stralcio" in scadenza il 31/3/20.</p>	
<p>Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco</p> <p>Il saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco (art. 110, co. 6, lettere a) e b), regio decreto n. 773/1931) e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 deve essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il 20% entro il 18/12; • per il restante 80%, maggiorato degli interessi legali calcolati giorno per giorno, in rate mensili di pari importo: <ol style="list-style-type: none"> 1) la prima con scadenza 22/1/21; 2) le altre entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo, fino al 30/6/21. 	Art. 5
<p>Estensione dell'applicazione dell'art. 1 del DL n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche</p> <p>Le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 137 del 2020 (contributo a fondo perduto) si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25.10.20, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto (diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio, procuratori di affari e mediatori).</p>	Art. 6
<p>Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione</p> <p>Per effetto delle modifiche all'istituto della dilazione dei ruoli, di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, dalla data di presentazione della domanda di dilazione e sino al provvedimento di rigetto ovvero, se accolta, sino all'eventuale decadenza della richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione; • non possono esserci nuovi fermi amministrativi e ipoteche (ma restano fermi quelli già in essere alla data di presentazione dell'istanza); • non possono essere avviate nuove procedure esecutive; • non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, se questa è antecedente alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta il pagamento della prima rata del piano di dilazione comporta l'estinzione delle procedure esecutive già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 	Art. 7
<p>Per le istanze presentate fino al 31/12/21 passa a 100mila euro la soglia dell'importo iscritto a ruolo superata la quale è necessario documentare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.</p>	

Special Assist

<p>In caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, si decade dal beneficio della rateazione. I carichi contenuti nei piani di dilazione, per i quali prima dell'inizio del periodo di sospensione delle cartelle di pagamento di cui all'art. 68, co. 1 e 2-bis, del D.L. n. 18/2020 è intervenuta decadenza dal beneficio, possono essere oggetto di una nuova richiesta di rateazione entro il 31/12/21 senza obbligo di saldare le rate già scadute.</p>	
<p>Individuazione dei soggetti esenti dal versamento Imu Non è dovuta la seconda rata dell'Imu 2020 in scadenza il prossimo 16/12 solo quando il gestore dell'attività economica coincide con il "soggetto passivo d'imposta".</p>	Art. 8
<p>Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e incaricati alle vendite - indennità È prevista l'erogazione delle seguenti indennità, tra loro non cumulabili, per lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e incaricati alle vendite. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per il 2020.</p>	Art. 9
<p>Ecco le indennità previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una tantum di una indennità pari a 1.000 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'art. 15, co. 1, del D.L. n. 137/2020 (lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo). • indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1/1/19 e il 30/11/20 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 30/11/20. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, alle medesime condizioni; • indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> ✓ lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; ✓ lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1/1/19 e il 30/11/20; ✓ lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1/1/19 e il 30/11/20 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere al 30/11/20; ✓ incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata al 30/11/20 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; • indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> ✓ titolarità tra il 1/1/19 e il 30/11/20 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; ✓ titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; ✓ assenza di titolarità, al 30/11/20, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. • indennità pari a 1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 	

Special Assist

contributi giornalieri versati dal 1/1/19 al 30/11/20 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli art. 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs. n. 81/2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1/1/19 al 30/11/20, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo di cui all'art. 9 del D.L. n. 104/2020 possono essere richieste, a pena di decadenza, entro il 15/12/20.

Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, co. 1, lettera m), del TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18 del 2020 e successive proroghe.

Art. 11

Trasporto con autobus scoperti – il sostegno rientra nel fondo per agenzie di viaggio e tour operator

Il fondo istituito con l'art. 182, co. 1, del D.L. n. 34/2020 presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le guide e gli accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, incrementato di 10.000.000 euro per l'anno 2020, è stato esteso anche alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 422/1997 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00 - trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane.

Si ricorda che con decreto del MIBACT del 12/8/20 sono state stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.

Art. 12, co. 2

Esenzione dal reddito e dalla base imponibile Irap per alcuni contributi

È stato previsto che i seguenti contributi non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano ai fini del rapporto di cui all'art. 61 (pro rata deducibilità interessi passivi soggetti Irpef) e all'art. 109, co. 5, del TUIR (pro rata spese generali), né alla formazione del valore della produzione netta, ai fini Irap:

- contributi previsti dall'art. 91, co. 3 del D.L. n. 104/2020, per supportare i processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali, nonché delle imprese che hanno come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo
- contributi a valere sul fondo di cui all'art. 183, co. 2, del D.L. n. 34/2020 istituito presso il MIBACT destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti

Art. 12, co. 4 e 5

Special Assist

<p>dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre internazionali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • contributi di cui all'art. 182, co. 1, del D.L. n. 34/2020 previsti per agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le guide e gli accompagnatori turistici, nonché per imprese esercenti, mediante autobus scoperti, le attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane • cofinanziamenti concessi secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni, di cui all'art. 72, co. 1, lettera d) del D.L. n. 18/2020; • contributi previsti dall'art. 89 del D.L. n. 18/2020 per i settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. <p>Per i settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui sopra, è previsto che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità al 29/10/20 conservano la loro validità fino al 31/1/21.</p>	
<p>Modifiche al Fondo Ristorazione</p> <p>Le risorse del Fondo Ristorazione relative all'anno 2021 potranno essere utilizzate anche per le istanze di contributo già presentate entro il 15/12/20 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020. Gli agriturismi (codice Ateco 56.10.12) possono accedere ai contributi anche se svolgono l'attività di ristorazione solo in via secondaria e accessoria rispetto alla prevalente attività agricola. Ammesso anche il codice Ateco 2007 55.20.52 "Attività di alloggio connesse alle aziende agricole" e gli ittiturismi (ai soli fini della presente procedura devono indicare il codice ATECO 56.10.12). Passa a 450 milioni di euro il Fondo Ristorazione, istituito dall'art. 58 del decreto Agosto (D.L. 104/2020).</p>	<p><i>Art. 21</i></p>